

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO**

**PER L'UNIONE TERRA DI MEZZO E GLI ENTI ADERENTI:
COMUNI DI BAGNOLO IN PIANO, CADELBOSCO DI SOPRA E
CASTELNOVO DI SOTTO**

INDICE

Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Art. 2 - DURATA DEL SERVIZIO

Art. 3 - VALORE PRESUNTO DELL'APPALTO E TEMPISTICA DEL SERVIZIO

Art. 4 - PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI

Art. 5 - COPERTURE ASSICURATIVE IN ESSERE

Art. 6 - PRESTAZIONI DEL BROKER

Art. 7 - FASE TRANSITORIA DI CONCLUSIONE

Art. 8 - SPECIFICAZIONE DI ALCUNI PARAMETRI OGGETTO DI VALUTAZIONE

Art. 9 - PIATTAFORMA SOFTWARE

Art. 10 - MODALITA' ESPLETAMENTO DELLA GARA

Art. 11 - REQUISITI DI IDONEITA'

Art. 12 - CAUZIONE PROVVISORIA

Art. 13 - CAUZIONE DEFINITIVA

Art. 14 - ULTERIORI CONDIZIONI DEL SERVIZIO

Art. 15 - RESPONSABILITA' DELL'AFFIDATARIO

Art. 16 - OBBLIGHI DEL BROKER VERSO TERZI E LAVORATORI DIPENDENTI

Art. 17 - RESPONSABILE OPERATIVO DEL BROKER

Art. 18 - MODALITA' DI SCAMBIO DELLE COMUNCAZIONI

Art. 19 - SOSTITUZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Art. 20 - CESSIONE DEL CONTRATTO

Art. 21 - SUBAPPALTO

Art. 22 - RECESSO

Art. 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 24 - INADEMPIENZE E PENALITA'

Art. 25 - SPESE CONTRATTUALI

Art. 26 - FORO COMPETENTE

Art. 27 - NORME A TUTELA DELLA PRIVACY

Art. 28 - OGGLIGHI DI TRACCIABILITA' E CODICE DI COMPORTAMENTO

Art. 29 - NORMA FINALE E DI RINVIO

ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO

Oggetto del servizio è l'affidamento dell'attività di intermediazione assicurativa come disciplinato dall'art. 106 del D.Lgs. 209 del 07/09/2005 (Codice delle assicurazioni private).

Il servizio comporta:

- presentare o proporre prodotti assicurativi nell'interesse dell'Unione Terra di Mezzo e degli enti aderenti Comune di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra e Castelnovo di Sotto;
- prestare assistenza e consulenza finalizzate a tali attività e nella conclusione di contratti;
- prestare collaborazione alla gestione ed esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti assicurativi stipulati dalle Amministrazioni in questione.

ART. 2 DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio viene prestato in favore dell'Unione Terra di Mezzo e degli enti aderenti Comune di Bagnolo in Piano, Comune di Cadelbosco di Sopra e Comune di Castelnovo di Sotto.

La durata dell'appalto è definita dall'1/01/2022 al 31/12/2025, con possibilità di rinnovo per altri quattro anni.

Dalla data di decorrenza dell'incarico il broker dovrà assicurare la completa gestione amministrativa del pacchetto assicurativo degli enti contraenti, (Unione Terra di Mezzo, Comune di Bagnolo in Piano, Comune di Cadelbosco di Sopra e Comune di Castelnovo di Sotto) compresa la gestione dei sinistri. Il committente potrà esercitare, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 l'opzione di proroga della durata massima di sei mesi, qualora siano in corso le procedure per la ricerca di un nuovo contraente.

In ogni ipotesi di cessazione del servizio sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte dell'Unione Terra di Mezzo, l'aggiudicatario si impegna comunque alla continuazione del rapporto contrattuale al fine di consentire l'espletamento delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, e fino a quando non sarà terminato il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio o con la stessa amministrazione per un periodo non superiore a 90 giorni dalla data della comunicazione. La cessazione per recesso o risoluzione del contratto dovrà essere comunicata tramite PEC.

Al termine dell'appalto il contratto si intenderà risolto senza bisogno di disdetta e/o preavviso.

L'incarico in oggetto avrà immediata cessazione qualora venga meno uno dei requisiti previsti come essenziali in sede di gara per la stipulazione del contratto (tra cui l'iscrizione al Registro Unico degli intermediari assicurativi ex art. 109 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private).

ART. 3 VALORE PRESUNTO DELL'APPALTO E TEMPISTICA DEL SERVIZIO

L'importo stimato del presente appalto è pari a complessivi € 256.608,99 (imposte incluse), considerato il periodo di durata del contratto;

Il valore dell'appalto come sopra indicato corrisponde all'importo massimo presunto delle provvigioni calcolato sull'importo dei premi assicurativi attualmente in corso e moltiplicato per i quattro anni di durata del servizio, con possibilità di rinnovo per altri quattro anni e opzione di proroga della durata massima di sei mesi.

La quantificazione del predetto importo è finalizzata anche alla determinazione del contributo dovuto all'ANAC.

L'attività di brokeraggio assicurativo oggetto del presente contratto, per sua stessa natura secondo la disciplina del sopracitato D.Lgs. 209/2005, non comporta oneri diretti a carico degli Enti, bensì viene remunerata indirettamente dalle Compagnie di assicurazione, applicando la provvigione fissa del 5% per la polizza Rc auto, del 10% per la polizza Rc patrimoniale, del 13% per la polizza Fotovoltaico e del 12% per le rimanenti polizze da calcolare sui premi assicurativi imponibili limitatamente ai contratti stipulati, o comunque confermati con l'assistenza del Broker nel periodo di durata dell'incarico.

L'importo del contratto potrà variare in aumento o diminuzione nel corso della durata del rapporto negoziale fino a 1/5 dell'importo iniziale, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs 50/2016, in relazione al numero ed al valore delle polizze assicurative stipulate dai committenti (Unione Terra di Mezzo, Comune di Bagnolo in Piano, Comune di Cadelbosco di Sopra e Comune di Castelnovo di Sotto)

L'importo delle provvigioni e le relative modalità di calcolo dovranno essere sempre espressamente indicate in ogni procedura di selezione del contraente per l'assunzione di polizze assicurative.

Nessuna provvigione potrà altresì essere richiesta nel caso in cui l'ente non ritenga di provvedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle gare relative.

Nell'importo sono compresi tutti i servizi elencati e dettagliati nel presente capitolato speciale d'appalto nonché i servizi che la normativa vigente in materia, codice deontologico di categoria compreso, pone a carico del broker.

L'importo complessivo stimato e non vincolante per l'appalto, ai sensi dell'art. 35 co. 4 del Codice, riferito alla durata del servizio pari a quattro anni con possibilità di rinnovo per altri quattro anni e opzione di proroga della durata massima di sei mesi è di € 256.608,99 così composto:

POLIZZA	ALIQUOTA PROVVIGIONI	COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO	COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA	COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO	UNIONE TERRA DI MEZZO	PROVVIGIONI ANNUALI	PROVVIGIONI PER QUATTRO ANNI	PROVVIGIONI TOTALI CON RINNOVO ALTRI QUATTRO ANNI
		PREMI ANNUALI	PREMI ANNUALI	PREMI ANNUALI	PREMI ANNUALI			
Incendio fabbr pregievoli	12,00%	€ 4.813,00	€ 5.491,00	€ 6.484,00	€ 0,00	€ 2.014,56	€ 8.058,24	€ 16.116,48
Incendio rischi ordinari	12,00%	€ 14.793,00	€ 14.586,00	€ 13.615,00	€ 0,00	€ 5.159,28	€ 20.637,12	€ 41.274,24
Furto	12,00%	€ 1.703,00	€ 1.703,00	€ 1.703,00	€ 180,00	€ 634,68	€ 2.538,72	€ 5.077,44
Elettronico	12,00%	€ 0,00		€ 0,00	€ 8.920,00	€ 1.070,40	€ 4.281,60	€ 8.563,20
Danni veicoli non di proprietà	12,00%	€ 1.440,00	€ 1.440,00	€ 1.440,00	€ 1.440,00	€ 691,20	€ 2.764,80	€ 5.529,60
RCA-CVT veicoli	5,00%	€ 0,00		€ 0,00	€ 21.594,20	€ 1.079,71	€ 4.318,84	€ 8.637,68
RCT-RCO	12,00%	€ 28.560,00	€ 20.000,00	€ 19.720,00	€ 17.250,00	€ 10.263,60	€ 41.054,40	€ 82.108,80
RC patrimoniale	10,00%	€ 3.200,00	€ 2.800,00	€ 2.790,00	€ 7.200,00	€ 1.599,00	€ 6.396,00	€ 12.792,00
Infortuni	12,00%	€ 1.371,51	€ 1.294,01	€ 1.046,00	€ 1.909,00	€ 674,46	€ 2.697,85	€ 5.395,70
Tutela legale	12,00%	€ 3.240,00	€ 2.880,00	€ 3.240,00	€ 6.480,00	€ 1.900,80	€ 7.603,20	€ 15.206,40
Fotovoltaico	13,00%	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.320,00	€ 0,00	€ 1.861,60	€ 7.446,40	€ 14.892,80
CONGUAGLI STIMATI	12,00%	€ 6.750,00	€ 6.750,00	€ 6.750,00	€ 6.750,00	€ 3.240,00	€ 12.960,00	€ 25.920,00
TOTALE PREMI		€ 65.870,51	€ 56.944,01	€ 71.108,00	€ 71.723,20	€ 30.189,29	€ 120.757,17	€ 241.514,34
PROROGA 6 MESI								€ 15.094,65
TOTALE		€ 65.870,51	€ 56.944,01	€ 71.108,00	€ 71.723,20	€ 30.189,29	€ 120.757,17	€ 256.608,99

I premi relativi alla polizza RCT-RCO dei lotti sopra richiamati potrebbero subire variazioni in relazione all'eventuale conferimento di parte del personale dei singoli Comuni all'Unione Terra di Mezzo.

ART. 4
PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI

Il broker dovrà far pervenire agli enti apposito avviso di scadenza di pagamento del premio di ogni singolo contratto assicurativo, entro 60 giorni dalla scadenza del pagamento, onde permettere ai suddetti di versare il premio stesso entro i termini contrattuali.

Gli enti provvedono al pagamento per il tramite del broker, pertanto, il versamento del premio nelle mani del broker concreta il pagamento dello stesso ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Contestualmente il broker si impegna a rilasciare le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie assicurative debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il broker non provveda al pagamento del premio all'impresa assicurativa entro i termini indicati dalle polizze assicurative, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

ART. 5
COPERTURE ASSICURATIVE IN ESSERE

I dati relativi alle polizze assicurative annuali, stipulate dall'Unione Terra di Mezzo e degli enti aderenti Comune di Bagnolo in Piano, Comune di Cadelbosco di Sopra e Comune di Castelnuovo di Sotto, in vigore al momento dell'indizione della presente procedura di gara ed in scadenza il 30/06/2024, sono così dettagliati:

POLIZZA	COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO	COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA	COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO	UNIONE TERRA DI MEZZO	TOTALE ANNUO COMPLESSIVO DEI PREMI ASSICURATIVI
Incendio fabbr pregievoli	€ 4.813,00	€ 5.491,00	€ 6.484,00	€ 0,00	€ 16.788,00
Incendio rischi ordinari	€ 14.793,00	€ 14.586,00	€ 13.615,00	€ 0,00	€ 42.994,00
Furto	€ 1.703,00	€ 1.703,00	€ 1.703,00	€ 180,00	€ 5.289,00
Elettronico	€ 0,00		€ 0,00	€ 8.920,00	€ 8.920,00
Danni veicoli non di proprietà	€ 1.440,00	€ 1.440,00	€ 1.440,00	€ 1.440,00	€ 5.760,00
RCA-CVT veicoli	€ 0,00		€ 0,00	€ 21.594,20	€ 21.594,20
RCT-RCO	€ 28.560,00	€ 20.000,00	€ 19.720,00	€ 17.250,00	€ 85.530,00
RC patrimoniale	€ 3.200,00	€ 2.800,00	€ 2.790,00	€ 7.200,00	€ 15.990,00
Infortuni	€ 1.371,51	€ 1.294,01	€ 1.046,00	€ 1.909,00	€ 5.620,52
Tutela legale	€ 3.240,00	€ 2.880,00	€ 3.240,00	€ 6.480,00	€ 15.840,00
Fotovoltaico	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.320,00	€ 0,00	€ 14.320,00
CONGUAGLI STIMATI	€ 6.750,00	€ 6.750,00	€ 6.750,00	€ 6.750,00	€ 27.000,00
TOTALE PREMI	€ 65.870,51	€ 56.944,01	€ 71.108,00	€ 71.723,20	€ 265.645,72
PROROGA 6 MESI	€ 32.935,26	€ 28.472,01	€ 35.554,00	€ 35.861,60	€ 132.822,86
TOTALE	€ 98.805,77	€ 85.416,02	€ 106.662,00	€ 107.584,80	€ 398.468,58

I premi relativi alla polizza RCT-RCO dei lotti sopra richiamati potrebbero subire variazioni in relazione all'eventuale conferimento di parte del personale dei singoli Comuni all'Unione Terra di Mezzo.

ART. 6 PRESTAZIONI DEL BROKER

Il broker si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione le seguenti prestazioni:

- 1)** Ricognizione, analisi e valutazione dei rischi a cui sono esposti gli Enti nei vari settori di attività. Il broker è tenuto ad elaborare un progetto attraverso il quale gli Enti siano in grado di identificare, analizzare, quantificare, comunicare, monitorare, eliminare o trasferire i rischi relativi a qualsiasi attività o processo operativo degli Enti;
- 2)** Analisi delle coperture assicurative in essere per eventuali adeguamenti o aggiornamenti delle coperture in termini di rischi e/o massimali;
- 3)** Redazione di un piano di coperture assicurative ottimali per gli Enti, che tenga conto delle necessità di copertura rispetto alla ricognizione dei rischi, che sia in linea con le previsioni normative in materia, vigenti per gli Enti Pubblici Locali, e con le innovazioni legislative, le evoluzioni giurisprudenziali e l'andamento del mercato, evidenziando i risultati dell'analisi in termini economici (previsione di spesa) e dell'analisi in termini di costi-benefici;
- 4)** Redazione di nuove proposte di capitolati di polizza rinvenibili sul mercato che offrano la massima tutela del rischio assicurativo sia in termini di condizioni generali di polizza sia in termini di valore della copertura assicurativa, accompagnati dalla segnalazione indicativa dei costi;
- 5)** Aggiornamento e revisione delle coperture nel caso di evoluzione del mercato assicurativo nel corso della durata del servizio o nei casi di nuovi adempimenti obbligatori in materia assicurativa, ovvero di insorgenza di nuovi o maggiori rischi assicurabili;
- 6)** Assistenza tecnico-professionale ai dirigenti/funzionari degli Enti, nella fase di predisposizione degli atti relativi alle procedure di affidamento dei servizi assicurativi degli stessi (stima del valore a base dell'appalto, predisposizione dei documenti di gara quali il bando, disciplinare, capitolato ed in particolare la predisposizione degli schemi contrattuali definitivi da utilizzare nella gara);
- 7)** Assistenza tecnica per l'attività di controllo e di sottoscrizione definitiva dei contratti – polizze assicurative – dopo l'espletamento della gara, da prestare nel termine massimo di 30 giorni dalla richiesta degli Enti;
- 8)** Gestione delle polizze assicurative nel periodo di vigenza contrattuale stipulate dai contraenti, con particolare riferimento alla scadenza del pagamento della rata del premio e con funzione di intermediazione nelle varie problematiche legate alla gestione delle polizze assicurative stipulate dai medesimi. La gestione deve essere garantita anche per i sinistri che, occorsi precedentemente all'aggiudicazione, non siano ancora stati definiti al momento della sottoscrizione del contratto;
- 9)** Riscossione dei premi assicurativi e successiva trasmissione degli stessi alle Compagnie Assicuratrici entro i termini necessari a garantire la continuità della copertura assicurativa;
- 10)** Assistenza agli enti nella trattazione di pratiche relative a sinistri attivi e passivi (anche recandosi presso i singoli enti su richiesta degli stessi), indennizzi per danno e monitoraggio

sullo stato della pratica di sinistro per ogni aspetto di interesse degli Enti fino alla definitiva chiusura, anche in riferimento a posizioni aperte precedentemente all'incarico.

La gestione deve essere garantita per tutti i sinistri (attivi, passivi ecc.) e anche per quelli accaduti precedentemente all'aggiudicazione di cui alla presente procedura, non ancora definiti in tale data, compresi quelli ricadenti nella gestione del precedente broker.

Il broker dovrà porre particolare attenzione:

- ai sinistri passivi relativi alla polizza RCT-RCO, nello specifico accompagnare gli Enti alla costruzione di un istruttoria completa in tutte le sue parti con particolare riferimento alla documentazione che deve essere fornita dal danneggiato;
- alla gestione della franchigia e del trattamento dei sinistri passivi rientranti nell'importo della stessa, compresi i rapporti con i danneggiati fino a definizione ed accettazione del saldo a totale tacitamento;
- garantire la corretta gestione dell'intero ciclo di trattazione del sinistro, assicurando il tempestivo pagamento da parte delle Compagnie Assicuratrici delle somme spettanti, e garantendo la trasmissione agli Enti di tutta la documentazione attestante la chiusura del sinistro, che sia stato pagato o meno;

- 11)** Predisposizione, in caso di richiesta espressa da parte degli Enti, di un'analisi specifica della situazione anche di singoli sinistri (motivi del mancato pagamento da parte della compagnia, criticità, proposte risolutive connesse ed altri adempimenti analoghi);
- 12)** Monitoraggio dello stato del rischio in capo agli Enti, sia in caso di eventuali nuovi rischi non previsti, sia in caso di mutamento delle condizioni di rischio a suo tempo rilevate e stimate, prestando assistenza ai medesimi, per eventuali proposte di copertura in corso di polizza mediante integrazione, modifiche o adeguamenti dei testi di polizza vigenti;
- 13)** Relazione annuale sullo stato dei rischi mediante apposito piano di aggiornamento rispetto a quello generale redatto con riferimento al precedente punto 3) in vista dell'affidamento periodico delle polizze assicurative mediante procedura di gara, almeno 6 mesi prima della scadenza delle stesse;
- 14)** Semplificazione delle attività amministrative nell'interfaccia con le compagnie assicurative, con estensione massima di procedure digitali;
- 15)** Aggiornamento in materia assicurativa a favore dei funzionari degli Enti ;
- 16)** Ogni ulteriore attività di consulenza ed assistenza sul piano assicurativo che si rendesse utile o necessaria nel corso di vigenza del contratto di brokeraggio come segue:
 - relativamente a convenzioni o contratti che gli Enti vadano a stipulare con terzi, nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico degli stessi, nonché verifica di corrispondenza delle polizze, da questi stipulate, alle norme della convenzione o del contratto;
 - nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico dei soggetti che utilizzano, anche in via occasionale impianti, immobili e beni dei contraenti;
 - nella verifica del rispetto, da parte delle compagnie assicuratrici, degli adempimenti contrattuali contenuti nelle specifiche polizze (es: termini di trasmissione ecc.) e in caso di inadempienze, in merito ad azioni di sollecito nei confronti delle compagnie ed in caso di ripetute inottemperanze in merito all'adozione di provvedimenti congiunti con le Amministrazioni, per la circostanziata segnalazione alla competente autorità di controllo;

- 17) Presentazione di un riepilogo con frequenza SEMESTRALE relativo alla situazione dei sinistri contenente l'indicazione di quelli aperti, liquidati, riservati e dichiarati senza seguito, con predisposizione di un sistema informatico per la loro gestione;
- 18) Eventuali servizi aggiuntivi che fossero proposti e offerti in sede di gara;
- 19) Analisi della stima del patrimonio di proprietà degli Enti, eventualmente con la presenza di un perito, e assistenza alla loro valorizzazione da redigersi in modo funzionale alla costruzione del bando di gara relativo ai contratti di polizza gestiti;
- 20) Formazione/informazione:
 - formazione periodica, almeno semestrale, degli operatori indicati dalle stazioni appaltanti, sulle problematiche assicurative connesse all'attività delle suddette, sul contenuto dei principali contratti assicurativi e sulle novità legislative e giurisprudenziali in materia di assicurazioni;
 - consulenza gratuita circa i flussi informativi necessari per una corretta manutenzione dei contratti assicurativi in essere e per la gestione di eventuali sinistri.

ART. 7 FASE TRANSITORIA DI CONCLUSIONE

Per "fase transitoria di conclusione" si intende la fase contrattuale che precede il termine di scadenza del contratto. In questa fase (della durata di due mesi) dovranno essere assicurate, oltre alle attività previste nel presente capitolato speciale d'appalto, le attività volte a rendere possibile il subentro del nuovo broker; in particolare dovranno essere trasferiti tutti i dati elaborati dal broker nel corso dell'appalto.

In tale fase, l'aggiudicatario dovrà garantire, oltre alla gestione ordinaria e agli adempimenti previsti nel codice deontologico, le attività di seguito specificate:

1. consegna di tutta la documentazione, debitamente aggiornata, al nuovo broker se già individuato;
2. studio e pianificazione dettagliata del progetto di trasferimento di tutti i dati verso il software della nuova impresa, se già individuata;
3. preparazione di un primo scarico di prova;
4. rilevazione e correzione delle (eventuali) anomalie riscontrate;
5. preparazione ed esecuzione dello scarico definitivo.

La conclusione positiva della fase transitoria finale sarà attestata da apposito verbale sottoscritto, in contraddittorio con l'impresa, dal responsabile del Settore Finanziario;

ART. 8 SPECIFICAZIONE DI ALCUNI PARAMETRI OGGETTO DI VALUTAZIONE

- A) **Progetto per la creazione della funzione di risk management e relativa gestione e assistenza nella determinazione del contenuto dei contratti assicurativi e la collaborazione alla loro gestione ed esecuzione.**
 1. Elaborazione di un progetto per l'istituzione di un sistema di risk management attraverso il quale gli Enti siano in grado di identificare, analizzare, quantificare, comunicare, monitorare e eliminare o trasferire i rischi relativi a qualsiasi attività o processo operativo dello stesso. Obiettivo del sistema è rendere consapevoli le risorse umane degli Enti dei rischi relativi all'erogazione delle prestazioni, tutelare le risorse umane e patrimoniali, contenere i costi assicurativi e sensibilizzare gli operatori al tema della gestione del rischio e alla segnalazione

degli eventi avversi. Il sistema di risk management sarà la base per la programmazione delle scelte di eliminazione o trasferimento del rischio in stretta collaborazione con l'RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione).

2. Elaborazione e strutturazione di strumenti per la rilevazione e il monitoraggio dei rischi, di metodi per l'analisi del rischio e di metodi per l'analisi degli eventi avversi.
3. Creazione, entro 60 giorni dalla data di inizio del servizio, delle procedure di gestione dei rischi e relativa mappatura delle relative competenze.
4. Creazione e trasmissione al Segretario Generale degli Enti o a chi ricopre posizione analoga, di report delle attività con cadenza semestrale; a tale scopo dovranno essere effettuate: l'analisi delle procedure di cui al precedente punto 3 formalmente adottate dagli Enti su proposta del broker; l'analisi di frequenza – dove vengono presentati i risultati dell'analisi sugli andamenti nel tempo dei sinistri; l'analisi dei tempi – dove vengono presentati i risultati dell'analisi degli intervalli temporali intercorrenti tra le date caratteristiche del sinistro (data evento, data richiesta risarcimento, data chiusura, ecc.); l'analisi economica – dove vengono presentati i risultati dell'analisi degli importi liquidati e riservati.
5. Analisi e valutazione delle coperture esistenti, in relazione, in particolar modo, all'efficacia e all'economicità di queste ultime. Durante i primi 4 mesi del contratto, il broker presenta un'analisi esaustiva delle polizze stipulate dagli Enti completa di una valutazione approfondita delle condizioni e delle proposte percorribili per il miglioramento delle stesse alla loro scadenza. Dovrà inoltre essere presentata una sintesi della valutazione da trasmettere agli organi di governo degli Enti.
6. Trasmissione agli Enti di studi e proposte in merito alle procedure concorrenziali da attivare per le coperture assicurative decorrenti dall'01/07/2024, anche a seguito dell'emanazione di nuova normativa, dei mutamenti del mercato assicurativo, di eventuali evoluzioni giurisprudenziali in materia e delle esigenze degli Enti.
7. Invio di pareri di congruità in merito a coperture assicurative da richiedere a terzi aggiudicatari di contratti di appalto o di concessione, per lavori, servizi e forniture a garanzia delle responsabilità da questi derivanti. I pareri dovranno essere inviati entro e non oltre 5 giorni dalla data della richiesta da parte degli Enti.
8. Predisposizione di capitolati speciali d'appalto e dei documenti di gara per le procedure di selezione del contraente che gli Enti indiranno per l'assunzione di polizze assicurative. Per tutte le ipotesi di gara ad evidenza pubblica (procedura aperta, ristretta, dialogo competitivo) i capitolati completi e i documenti di gara (bandi, schema di contratto, ecc.) dovranno essere trasmessi alle Amministrazioni entro 20 giorni dalla richiesta. In caso di procedure negoziate andranno trasmessi entro 20 giorni l'Avviso di Manifestazione di Interesse e, se richiesto, lo schema della lettera di invito.
9. Individuazione dei criteri di aggiudicazione, assistenza e supporto alla commissione di aggiudicazione nella valutazione delle offerte tecniche presentate dalle compagnie d'assicurazione nel corso delle procedure di selezione del contraente, secondo i principi stabiliti dalla normativa vigente in materia e con le modalità concordate con gli Enti ; il committente, a sua discrezione, può richiedere al Responsabile operativo del Broker di cui all'art. 16 di far parte della Commissione di aggiudicazione della gara per l'affidamento dei servizi assicurativi.
10. Trasmissione delle novità legislative o giurisprudenziali innovative che intervengano nel corso del servizio e analisi dell'impatto sulla gestione del pacchetto assicurativo degli Enti, entro cinque giorni dalla loro pubblicazione.
11. Analisi del mercato assicurativo e cura della tempestiva trasmissione agli Enti delle novità proposte dalle compagnie d'assicurazione.
12. Consulenza e redazione di pareri esaustivi (completi delle norme comportamentali consigliate agli organi degli Enti) in merito alle tematiche e alle problematiche in materia assicurativa che gli Enti riterranno di sottoporre nel corso del servizio; i pareri dovranno essere inviati agli Enti entro 15 giorni dalla richiesta.

- 13.** Assistenza nella gestione ordinaria delle polizze: segnalazione delle scadenze per il pagamento dei premi, degli eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze (a titolo esemplificativo e non esaustivo si menziona la trasmissione dell'ammontare delle retribuzioni erogate ai fini del calcolo del conguaglio annuale del premio relativo alla polizza RCT/RCO), segnalazione tempestiva di eventuali problematiche emergenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo si cita il recesso in caso di sinistro da parte della compagnia d'assicurazione) e le modalità per le relative risoluzioni.

B) Gestione dei sinistri attivi e passivi

1. Proposta di un progetto di gestione completo di procedure, ruoli, responsabilità e tempistiche che dovrà essere trasmesso agli Enti entro un mese dall'inizio del servizio; al broker competeranno le attività necessarie per l'accensione dei sinistri (ricevimento della richiesta di risarcimento o segnalazione di sinistro da parte degli uffici degli Enti, inoltre alla società alla Compagnia, richiesta agli uffici degli Enti di relazioni, inoltre delle informazioni alle Compagnie). Dovrà inoltre garantire la corretta gestione dell'intero ciclo di trattazione del sinistro, assicurando il tempestivo pagamento da parte delle Compagnie Assicuratrici delle somme spettanti, e garantendo la trasmissione agli Enti di tutta la documentazione attestante la chiusura del sinistro, che sia stato pagato o meno.
2. Trattazione per conto degli Enti delle pratiche relative ai sinistri compresi nel periodo contrattuale, nonché a quelli già pendenti alla data del 31.12.2021, con modalità concordate con gli Enti per ogni tipologia di rischio. È compito del broker espletare le prestazioni di cui sopra nel rispetto di tutti i termini prescrizionali previsti dalla legge; è compresa in particolare l'attività di comunicazione alle Compagnie dei sinistri attivi e passivi dietro segnalazione degli uffici preposti.
3. Analisi della situazione dei singoli sinistri (motivi dell'eventuale mancato pagamento da parte della compagnia, criticità e adempimenti analoghi).

C) Sistema informatico per la gestione dei sinistri

1. Realizzazione di un software per la gestione dei dati informativi relativi alla sinistrosità degli Enti; il software, le cui caratteristiche minime sono indicate al successivo art. 9, permette l'alimentazione di un database relazionale contenente i dati informativi relativi alla sinistrosità degli Enti.
2. Costante aggiornamento del database contenente i dati informativi relativi alla sinistrosità.
3. Nel caso in cui gli Enti abbiano la necessità di coordinare i dati informativi presenti nei database dei software applicativi utilizzati l'impresa si impegna a definire le modalità di interscambio con l'impresa o le imprese che saranno indicate dalle Amministrazioni e a realizzare procedure di esportazione dei dati verso altri applicativi.

D) Formazione del personale

1. Formazione generale in materia assicurativa destinata al personale degli Enti cui compete la stipula e la gestione delle polizze assicurative, nonché al personale tecnico e amministrativo chiamato ad individuare le polizze per lavori, servizi e forniture da inserire nei capitolati di gara.
2. Formazione destinata ai soggetti che intervengono nel processo di gestione del rischio: la formazione è finalizzata a diffondere al personale le conoscenze specifiche sulla gestione dei rischi e l'utilizzo di metodologie consolidate e degli strumenti di analisi nell'ambito gestionale dei rischi nonché al raggiungimento degli obiettivi del programma di risk management.
3. A tale scopo il broker sottopone, entro i primi sei mesi di ciascun anno di vigenza del contratto apposito piano formativo indicante modalità e tempistiche della formazione.

E) Struttura Organizzativa

Il broker dovrà indicare la data di iscrizione della società al Registro degli Intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 209/2005.

Il broker dovrà dare adeguata rappresentazione della struttura della società ed in particolare dell'unità operativa destinata a gestire il presente contratto con l'Unione e gli Enti aderenti. Dovrà inoltre individuare il Responsabile operativo, il suo sostituto, e la struttura (composta da almeno 4 unità) che si occuperà della gestione del presente contratto. Di tutti i soggetti interessati dovrà essere fornito il curricula aggiornato in formato Europass.

F) Certificazione di qualità

Il broker potrà fornire dimostrazione del possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001.2015 nelle attività attinenti al servizio di brokeraggio. Allegando copia del certificato stesso.

G) Servizi aggiuntivi rispetto a quelli elencati nel Capitolato Speciale

Saranno valutati eventuali servizi aggiuntivi, contenuti innovativi e proposte migliorative che l'operatore economico intende proporre senza alcun costo per gli Enti, rispetto a quelli elencati nel presente Capitolato Speciale.

ART. 9 PIATTAFORMA SOFTWARE

Per la gestione delle informazioni e dei dati il broker utilizzerà una piattaforma software, ospitata sulla propria server farm, per mezzo della quale sarà alimentato un apposito database relazionale.

Il software e le procedure adottate dal broker dovranno comunque garantire il rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali dettata dal GDPR (Regolamento UE 2016/679) temperato con i principi di successivi provvedimenti amministrativi e regolamentari, nonché del Codice dell'Amministrazione digitale – D.Lgs. n.82/2005, successivamente modificato.

In merito alle procedure di aggiornamento del software si precisa che:

- l'esecuzione degli interventi di aggiornamento deve avvenire nei tempi e nei modi idonei a garantire il rispetto delle leggi vigenti in materia;
- il broker assume l'obbligo di monitorare e garantire il buon esito degli interventi suddetti standardizzando le procedure di test.

ART. 10 MODALITA' ESPLETAMENTO DELLA GARA

L'affidamento del servizio avverrà con procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del Codice, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e tenuto conto che l'elemento relativo al costo è predeterminato come indicato all'art. 3 del presente Capitolato Speciale; si procede pertanto ad esaminare le offerte pervenute avendo a riferimento solo i criteri qualitativi come indicato dall'art. 95, co. 7 del Codice in quanto:

- il costo del servizio per l'amministrazione è indiretto;
- l'interesse preponderante non è il prezzo ma la qualità del servizio reso.

I criteri qualitativi verranno valutati nel seguente modo (Punti 100):

A) Progetto Risk Management Max Punti 25 (venticinque)

Il punteggio verrà assegnato in base alla completezza e all'esaustività del progetto con particolare attenzione al dettaglio degli strumenti per la rilevazione ed il monitoraggio dei rischi, dei metodi per l'analisi del rischio, dei metodi per l'analisi degli eventi avversi e dei metodi per la stima dei valori da assicurare che gli Enti intendono adottare.

La relazione tecnica dovrà essere contenuta nell'arco di massimo n. 6 (sei) facciate scritte in Arial dimensione 12 e interlinea 1,5.

B) Gestione dei sinistri attivi e passivi Max Punti 25 (venticinque)

Il punteggio verrà assegnato in base alla completezza ed all'esaustività del progetto.
La relazione tecnica dovrà essere contenuta nell'arco di massimo n. 4 (quattro) facciate scritte in Arial dimensione 12 e interlinea 1,5.

C) Sistema Informatico Max Punti 15 (quindici)

Il punteggio verrà assegnato in base alla completezza delle operazioni consentite dal software.
La relazione tecnica dovrà essere contenuta nell'arco di massimo n. 2 (due) facciate scritte in Arial dimensione 12 e interlinea 1,5.

D) Formazione ed aggiornamento Max punti 5 (cinque)

Il punteggio verrà assegnato in base alla professionalità delle risorse umane utilizzate per la formazione, al numero di giornate di formazione e privilegiando l'erogazione della formazione presso la sede dell'Unione Terra di Mezzo, o, in subordine, attraverso strumenti di e-learning o, in subordine, presso sedi esterne. Inoltre verranno valutati gli strumenti che il broker metterà a disposizione per l'aggiornamento del personale degli Enti in merito alle novità legislative, giurisprudenziali, alle prassi ed alle novità del mercato assicurativo.

La relazione tecnica dovrà essere contenuta nell'arco di massimo n. 2 (due) facciate scritte in Arial dimensione 12 e interlinea 1,5.

E) Struttura Organizzativa Max Punti 15 (quindici)

Il punteggio verrà assegnato in base al titolo di studio ed all'esperienza specifica delle risorse umane che seguiranno il progetto. Verranno valutati i curricula e le professionalità di almeno 4 unità, ritenute le più fondamentali per l'erogazione del servizio ed in particolare verranno valutate le esperienze del referente, con particolare attenzione sarà rivolta al Responsabile operativo.

Per ciascuna delle risorse umane utilizzate per il servizio oggetto dell'appalto andrà trasmesso un curriculum aggiornato.

La relazione tecnica dovrà essere contenuta nell'arco di massimo n. 2 (due) facciate scritte in Arial dimensione 12 e interlinea 1,5. Sono escluse dal conteggio i curricula.

F) Certificazione di qualità Max Punti 10 (dieci)

Il punteggio verrà assegnato in base al possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001.2015 nelle attività attinenti al servizio di brokeraggio. Allegando copia del certificato stesso. Tale copia non sarà computata nel conteggio delle pagine delle relazioni.

G) Servizi aggiuntivi rispetto a quelli elencati nel Capitolato Speciale Max Punti 5 (cinque)

Il punteggio verrà assegnato per eventuali e qualificanti servizi aggiuntivi che l'operatore economico intende proporre, a costo zero per gli Enti, rispetto a quelli elencati nel presente Capitolato Speciale; l'operatore economico potrà indicare eventuali risorse aggiuntive rispetto a quelle previste al paragrafo E).

La relazione tecnica dovrà essere contenuta nell'arco di massimo n. 2 (due) facciate scritte in Arial dimensione 12 e interlinea 1,5.

Ogni commissario per quanto concerne la valutazione delle offerte tecniche per i parametri A, B, C, D, E, F e G in seduta riservata e sulla scorta della valutazione dei documenti presentati, esprimerà, in base ai criteri sopra menzionati, un giudizio di merito qualitativo.

Verrà attribuito, da ciascun commissario, un punteggio variabile da 0,1 a 1, da valutare in base alla documentazione presentata.

Al fine di rendere omogenea l'assegnazione dei punteggi alle diverse offerte per ogni criterio sopra indicato, sono individuati i seguenti giudizi con relativo punteggio numerico:

GIUDIZIO	PUNTEGGIO
Ottimo	1

Più che buono	0,9
Buono	0,8
Più che sufficiente	0,7
Sufficiente	0,6
Non completamente adeguato	0,5
Limitato	0,4
Molto limitato	0,3
Minimo	0,2
Appena valutabile	0,1
Non valutabile	0

Si farà la media dei punteggi attribuiti da ciascun commissario indi si procederà alla applicazione delle seguenti formule per l'attribuzione dei punteggi.

Punteggio massimo assegnato per la parte qualitativa Q(i) (punti max 100) è valutato con un metodo multicriterio, applicato secondo la seguente formula:

$$Q(i) = A(i)+B(i)+C(i)+ D(i)+E(i)+F(i)+G(i)$$

Q(i) = punteggio complessivo assegnato all'offerta i-esima

A(i), B(i), C(i), D(i), E(i), F(i), +G(i): punteggi assegnati ad ogni offerta per ciascuno dei criteri sopra indicati

Il punteggio verrà attribuito a ciascun dei criteri sopra elencati con la seguente formula:

$$X(i) = p \cdot \text{crit}(i) / \text{crit}(\text{max})$$

X(i): risultato attribuito a ciascun concorrente per ogni criterio oggetto di valutazione

p: punteggio massimo stabilito per ciascuno dei criteri indicati

crit(i): punteggio attribuito a ciascun concorrente per ogni criterio

crit (max): punteggio massimo fra quelli attribuiti per ciascun criterio.

Si procede alla riparametrazione dei soli punteggi attribuiti per ciascun criterio.

Non si procede alla riparametrazione in caso di presentazione di un'unica offerta.

L'aggiudicazione avverrà a favore dell'Impresa che avrà ottenuto il punteggio più elevato.

L'Ente si riserva in ogni caso la facoltà di valutare la congruità delle offerte pervenute.

L'offerta tecnica consiste in una relazione tecnica, che dovrà essere contenuta nell'arco di massimo n. 18 (diciotto) facciate formato A4, carattere Arial dimensione 12, interlinea 1,5 contenente gli elementi oggetto della valutazione come sopra definiti; i curricula non concorrono al computo delle facciate. I documenti componenti l'offerta tecnica dovranno essere siglati in ogni pagina e firmati per esteso sull'ultima pagina dal Legale Rappresentante del concorrente.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese non ancora costituiti, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai Legali Rappresentanti di ciascuna impresa costituente il raggruppamento.

ART. 11 REQUISITI DI IDONEITA'

Per poter partecipare alla gara le ditte concorrenti dovranno dimostrare la propria capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, la propria capacità economica e finanziaria e la capacità tecnica, in particolare l'iscrizione al Registro ex artt. 108 e segg. del D.Lgs. 209/2005.

Potranno partecipare alla gara i soggetti per i quali non sussistono i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

1) Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione all'albo professionale o nel registro commerciale

- iscrizione della società al Registro della C.C.I.A.A per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
- per i soggetti appartenenti agli stati membri dell'UE, ma non residenti in Italia è richiesta la documentazione di cui all'art. 83 comma 3 D.Lgs. 50/2016.
- iscrizione della società al Registro di cui all'art. 109 co. 2 lettera b) del D.Lgs. 209/2005.

2) Capacità economica e finanziaria

Aver intermediato, negli ultimi 3 anni (2018-2019-2020), premi lordi assicurativi in favore di Enti Pubblici per un importo complessivo non inferiore ad € 3.000.000,00.

Ai sensi del secondo periodo del co. 5 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, si precisa che l'importo richiesto, oltre ad essere coerente con i criteri normativi, appare imprescindibile al fine di dimostrare l'affidabilità del concorrente e la sua conseguente capacità di far fronte alle obbligazioni derivanti dall'aggiudicazione.

3) Capacità professionale e tecnica

Aver gestito negli ultimi 3 anni (2018-2019-2020) per almeno 12 mesi consecutivi servizi di consulenza e brokeraggio assicurativo, conferiti con regolare mandato, in almeno 5 pubbliche amministrazioni. Tale requisito, dovrà essere ottenuto mediante la sommatoria dei requisiti di ciascun soggetto raggruppato.

4) Coperture assicurative

Alla data di presentazione dell'offerta il Broker deve essere in possesso di Polizza di Responsabilità Civile Professionale, prevista dagli artt. 100 co. 3 e 112, co.co. 3 del D.Lgs. 209/2005 per un massimale non inferiore a € 10.000.000,00..

Ai sensi dell'art. 59 comma 4 lett. b del D.Lgs. 50/2016 sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Capitolato speciale.

ART. 12 CAUZIONE PROVVISORIA

L'operatore economico che partecipa alla gara deve prestare una cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 93 del Codice, pari al 2% del valore del contratto, per un importo di € 2.415,15.

ART. 13 CAUZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicatario dovrà altresì presentare una garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del Codice. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'aggiudicazione, l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo sopra richiamato e il risarcimento dei danni cagionati alla stazione appaltante.

La cauzione potrà essere escussa a fronte delle inadempienze contrattuali imputate all'appaltatore nei casi e nelle modalità previsti dalla normativa vigente, dal presente capitolato speciale e dal disciplinare di gara. La cauzione escussa dovrà essere reintegrata dagli appaltatori ed entro il termine massimo di 5 giorni dalla richiesta dell'Ente contraente.

ART. 14 ULTERIORI CONDIZIONI DEL SERVIZIO

Nessuna operazione comportante modifiche di contratto, anche se di carattere amministrativo, nonché di obblighi precedentemente assunti dall'Ente contraente, potrà essere eseguita da parte del broker senza preventiva e formale autorizzazione da parte delle stesse, nelle forme di legge.

Al Broker viene espressamente vietato di stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare gli enti senza il suo preventivo, esplicito consenso.

La sottoscrizione delle polizze, come pure la formulazione delle disdette ed il pagamento delle rate di premio sono e rimangono di esclusiva competenza degli Enti appaltanti, pur venendo effettuate tramite il broker.

ART. 15 RESPONSABILITA' DELL'AFFIDATARIO

Il broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare agli Enti; il broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente, e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli Enti.

Il broker risponde dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del servizio di cui al presente Capitolato speciale d'appalto.

Il broker si impegna al rispetto dei seguenti obblighi, assumendosi la piena responsabilità in caso di inadempienza:

- esecuzione del servizio in oggetto secondo i contenuti del presente Capitolato speciale d'appalto con diligenza e nell'esclusivo interesse degli Enti;
- trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione titolari dei contratti assicurativi;
- messa a disposizione degli Enti di ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- messa a disposizione di esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in nome degli Enti, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente agli Enti medesimi.

Gli Enti avranno diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, imputabili a negligenze, errori od omissioni commessi dal broker nell'espletamento del servizio.

Gli Enti autorizzano il broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici e si impegnano ai seguenti obblighi:

- segnalare al broker tutte le comunicazioni/proposte in materia assicurativa ricevute dalle compagnie assicuratrici.
- non stipulare o variare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del broker;
- comunicare alle compagnie, in occasione delle procedure di selezione del contraente per l'assunzione di polizze assicurative, che l'incarico di gestione del contratto assicurativo e delle relative polizze è affidato al broker, il quale è deputato a tenere i rapporti inerenti lo stesso per conto degli Enti.

ART. 16 OBBLIGHI DEL BROKER VERSO TERZI E LAVORATORI DIPENDENTI

Trattandosi di servizio di carattere intellettuale, per il presente affidamento:

- a) non sono stati rilevati rischi da interferenza di cui all'art. 26, terzo comma, del D.Lgs. n. 81/2008 e conseguentemente l'importo per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, riferiti a rischi interferenziali è pari ad euro 0,00 (zero). Non è stato pertanto predisposto il D.U.V.R.I.;
- b) non rilevano i costi della manodopera, ai fini e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 23, comma 16 ultimo periodo, e 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, come integrato dal D.Lgs. n. 56/2017;
- c) non rilevano gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, come

integrato dal D.Lgs. n. 56/2017.

La Società aggiudicataria si assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati a terzi e agli Enti destinatari in dipendenza di manchevolezza o trascuratezze delle prestazioni oggetto del capitolato. La Società aggiudicataria si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

La Società aggiudicataria si obbliga inoltre ad effettuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le attività, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località di svolgimento del servizio.

La Società aggiudicataria si obbliga, altresì, ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano la ditta anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

ART. 17 RESPONSABILE OPERATIVO DEL BROKER

E' fatto obbligo all'impresa di nominare un responsabile del servizio avente i requisiti professionali adeguati ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio, indicandone il nome e i requisiti in sede di offerta; il Responsabile operativo dovrà essere iscritto nell'apposita sezione del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art.109 del D.Lgs n. 209/2005.

Il Responsabile operativo sarà il referente unico del broker per gli Enti (Unione Terra di Mezzo , Comune di Bagnolo in Piano, Comune di Cadelbosco di Sopra e Comune di Castelnovo di Sotto) e dovrà rapportarsi con il Responsabile Finanziario, o chi per esso, per la definizione del servizio.

Il Responsabile operativo avrà inoltre il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente a tutti i servizi previsti dal presente capitolato speciale d'appalto.

Il Responsabile operativo, di cui dovrà essere fornito curriculum vitae, come di seguito indicato, avrà inoltre il compito di coordinare le attività di gestione e di controllo dei servizi richiesti. Sarà sua cura garantire l'applicazione delle procedure e delle metodologie concordate e coordinare le attività di servizio pianificate.

Dovrà essere sempre reperibile dal Responsabile di cui sopra, o chi per esso, nelle fasce orarie di lavoro degli Enti e garantire il corretto andamento del servizio.

Il broker dovrà individuare il sostituto, in caso di assenza del Responsabile operativo, per fronteggiare situazioni di emergenza; il sostituto dovrà essere iscritto nelle sezioni b) o e) del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art.109 del D.Lgs. n. 209/2005.

Nel caso in cui nel corso del contratto il broker intenda sostituire il Responsabile operativo il sostituto, in possesso di requisiti analoghi e iscritto nella sezioni b) del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art.109 del D.Lgs n. 209/2005, dovrà essere sottoposto ad accettazione formale da parte degli Enti.

ART. 18
MODALITA' DI SCAMBIO DELLE COMUNCAZIONI

Lo scambio di comunicazioni e trasmissione di documentazione tra gli Enti e il broker avverrà tramite PEC ad esclusione della trasmissione dei contratti assicurativi che seguiranno le modalità adottate dalle diverse Compagnie assicurative.

Sarà cura degli Enti formalizzare un documento nel quale sarà precisato:

- indirizzo esatto da usare per tali scambi;
- lista delle persone autorizzate a firmare ed il tipo di comunicazioni-documenti scambiati.

ART. 19
SOSTITUZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Le eventuali sostituzioni dei Rappresentanti Legali del broker aggiudicatario, che si dovessero verificare in corso di contratto, dovranno essere immediatamente comunicate agli Enti.

ART. 20
CESSIONE DEL CONTRATTO

Per la cessione dei crediti si applica l'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di inadempimento, fermo restando il risarcimento del danno, prioritariamente mediante l'incameramento della cauzione, l'Unione Terra di Mezzo ha la facoltà di dichiarare risolto il rapporto contrattuale.

ART. 21
SUBAPPALTO

Per il subappalto si fa riferimento all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dall'art. 49 della Legge 108 del 29/07/2021.

ART. 22
RECESSO

Qualora in vigenza di contratto intervenga una convenzione CONSIP Spa, stipulata ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, con parametri migliorativi e gli appaltatori non aderiscano alla proposta di modifica delle condizioni economiche previste dal contratto per riportarlo nel limite di cui all'art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 13 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito in Legge 7 agosto 2012 n. 135, l'Ente recederà dal contratto previa comunicazione formale, con preavviso non inferiore a quindici giorni e pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. Per tutto quanto non disciplinato si applica l'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 23
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è risolto di diritto ex art. 1456 C.C. nel caso in cui il broker risultasse inadempiente nella prestazione del servizio e/o non osservasse in tutto o in parte le condizioni riportate nel presente capitolato, e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara. E' altresì risolto in caso di cessazione di iscrizione all'Albo di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005. Il broker è tenuto immediatamente a comunicare all'Unione Terra di Mezzo le citate cause ostative di prosecuzione del servizio. Per tutto quanto non disciplinato si applica l'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 24 INADEMPIENZE E PENALITA'

Gli Enti hanno la facoltà di verificare in ogni momento, tramite il Responsabile Unico del Procedimento, il regolare funzionamento ed andamento del servizio.

In caso di inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto e definite dal presente capitolato, dal disciplinare nonché nella proposta tecnica presentata in sede di gara, l'Ente contraente provvederà a diffidare l'aggiudicatario ad adempiere nel termine di quindici giorni. In caso di persistenza dell'inadempimento, verrà applicata per ogni singola violazione, una penale nella misura dell'1 per mille del valore stimato del contratto per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dall'Ente o nell'offerta tecnica per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Nell'eventualità di applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell'importo stimato del contratto, al terzo richiamo scritto ufficiale di inadempienza nell'esecuzione del servizio, il contratto si intenderà risolto di diritto ex art.1456 C.C. senza alcun genere di indennità e compenso del broker.

Costituisce ulteriore causa di risoluzione di diritto del contratto ex art.1456 C.C., la radiazione o la cancellazione dal Registro Unico degli intermediari assicurativi di cui all'art.109 del D.Lgs. 209/2005.

In caso di risoluzione, all'aggiudicatario saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell'inadempimento degli impegni contrattuali e rimarrà nella facoltà dell'Ente la possibilità di affidare l'esecuzione del servizio al concorrente che segue in graduatoria.

ART. 25 SPESE CONTRATTUALI

Il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs.vo n. 50/2016. Le spese di bollo e di registro sono a carico dell'aggiudicatario del servizio così come le spese di pubblicità legale e sui quotidiani, quantificabili in € 3.000,00, che dovranno essere rimborsate, ai sensi di legge, all'Ente.

ART. 26 FORO COMPETENTE

Il Foro competente, per ogni eventuale controversia relativa all'esecuzione del presente contratto, sarà quello di Reggio Emilia.

Per i rimedi alternativi alla giurisdizione si rinvia a quanto disposto dagli artt. 205 e ss. del D.Lgs. 50/2016.

ART. 27 NORME A TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi del GDPR (Regolamento UE n. 679/2016) si informa che i dati personali relativi ai soggetti partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, anche con l'ausilio di mezzi informatici,

limitatamente e per il tempo necessario alla gara. Con la presentazione dell'offerta ciascun partecipante autorizza gli Enti al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione dell'incarico regolamentato dal presente capitolato.

ART. 28 OGGLIGHI DI TRACCIABILITA' E CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi della L. 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il broker dovrà comunicare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati anche non in via esclusiva. E' fatto obbligo altresì di comunicare ogni modifica ai dati trasmessi.

Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del presente contratto dovranno essere registrati sul conto corrente dedicato e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il broker assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, anche nei confronti di tutti i soggetti appartenenti alla filiera delle imprese di cui al presente contratto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere il codice identificativo gara (CIG) attribuito dall'A.N.A.C.

L'aggiudicatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti degli Enti, approvati con le seguenti deliberazioni:

Comune di Bagnolo in Piano

Delibera di Giunta n. 116 del 30.12.2013

Comune di Cadelbosco di Sopra

Delibera di Giunta n. 75 del 19.12.2013

Comune di Castelnovo di Sotto

Delibera di Giunta n. 74 del 17.12.2013

Unione Terra di Mezzo

Delibera di Giunta n. 75 del 19.12.2013

A tal fine, si dà atto che le amministrazioni hanno informato il contraente che sul sito dei seguenti Enti sono pubblicati i codici di comportamento:

Comune di Bagnolo in Piano

https://bagnoloinpiano.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettaglio-trasparenza?p_p_id=jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page-parent=2190&jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page=2192

Comune di Cadelbosco di Sopra

https://cadelboscodisopra.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettaglio-trasparenza?p_p_id=jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page-parent=8902&jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page=8904

Comune di Castelnovo di Sotto

https://castelnovodisotto.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettaglio-trasparenza?p_p_id=jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page-parent=26877&jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page=26879

Unione Terra di Mezzo

https://unioneterradimezzo.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettaglio-trasparenza?p_p_id=jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page-parent=46977&jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page=47058

Gli appaltatori si impegnano a rendere edotti dei contenuti degli stessi i propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione da parte degli appaltatori degli obblighi di cui al codice di comportamento dei dipendenti degli Enti , costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. Le amministrazioni, verificata l'eventuale violazione, contestano per iscritto il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederanno alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento danni.

Il broker si impegna altresì a rispettare, per quanto compatibili con l'attività svolta, le norme contenute:

- 1) nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62
- 2) nell'art. 53 comma 16-ter D.Lgs. n. 165/2001.

ART. 29 NORMA FINALE E DI RINVIO

Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente Capitolato, si fa espresso rinvio alle vigenti disposizioni legislativo, con particolare riferimento al Codice per l'esecuzione del contratto, al D.Lgs.vo 209/2005 (Codice delle Assicurazioni private) per la specifica attività di intermediazione in oggetto, nonché le disposizioni del Codice Civile, delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia in quanto compatibili.

Il Direttore dell'Esecuzione ex art. 111 co. 2 del D.Lgs. 50/2016 è la Dott.ssa Nadia Palmia.

Il Responsabile del Procedimento ex art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è la Dott.ssa Nadia Palmia.